

**Causa C-196/20**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

6 maggio 2020

**Giudice del rinvio:**

Landgericht Düsseldorf (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

6 aprile 2020

**Convenuta in 1. grado e attrice in appello:**

Eurowings GmbH

**Attrice in 1. grado e resistente in appello:**

Flightright GmbH

---

[OMISSIS]

**Landgericht Düsseldorf**

**ORDINANZA**

nella causa

Eurowings GmbH, [OMISSIS] Düsseldorf,

convenuta e appellante,

[OMISSIS]

contro

Flightright GmbH, [OMISSIS] Potsdam,

attrice e appellata,

[OMISSIS]

la ventiduesima Sezione Civile del Landgerichts Düsseldorf (tribunale del Land Düsseldorf)

in esito all'udienza del 06.03.2020

[OMISSIS]

**ha deliberato quanto segue:**

Il procedimento è sospeso.

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, vertenti sull'interpretazione del diritto dell'Unione: **[Or. 2]**

1. Se un passeggero disponga di una «prenotazione confermata» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU CE L 46 del 17 febbraio 2004, pag. 1 e segg.), nel caso in cui abbia ricevuto da un operatore turistico, con cui abbia concluso un contratto, un «altro titolo» ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento n. 261/2004, recante offerta di trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo, e numero del volo, senza che l'operatore turistico abbia effettuato una prenotazione per tale volo presso il vettore aereo interessato, né abbia ricevuto conferma da quest'ultimo.
2. Se un vettore aereo debba già essere considerato quale vettore aereo operativo in relazione ad un passeggero ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004, laddove il passeggero abbia concluso un contratto con un operatore turistico recante offerta di trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo e numero del volo, senza peraltro provvedere alla prenotazione di un posto per il passeggero medesimo e senza, pertanto, instaurare una relazione contrattuale con il vettore aereo in relazione a tale volo.
3. Se, ai fini della compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o ritardo prolungato, l'«orario di arrivo originariamente previsto» di un volo ai sensi dell'articolo 2, lettera h), dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004, dell'11 febbraio 2004, possa risultare da un «altro titolo» rilasciato da un operatore turistico a un passeggero, ovvero se, a tal fine, occorra far riferimento al biglietto ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 261/2004.

## Motivazione:

### I.

L'attrice in 1. grado (in prosiegue: l' "attrice) chiede alla convenuta in 1. grado (in prosiegue: la "convenuta"), per effetto di surroga, il versamento di una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (in prosiegue: il «regolamento sui diritti dei passeggeri»), per ritardo prolungato all'arrivo e cancellazione del volo.

Il 24.10.17, due clienti dell'attrice (in prosiegue: i «cedenti») prenotavano presso un'agenzia di viaggi un viaggio «tutto compreso» per Maiorca, Spagna, offerto [Or. 3] dall'operatore turistico ITS Reisen. Il viaggio comprendeva il trasporto aereo per Palma di Maiorca e ritorno. I clienti dell'attrice ricevevano un documento denominato «notifica di viaggio» [OMISSIS], in cui erano indicati i voli della convenuta; quale volo di andata era indicato il volo numero EW 7582 diretto a Palma di Maiorca, in data 22.05.2018, con orario di partenza alle 07:30 e orario di arrivo alle 10:05 (tutti gli orari sono in ora locale). I clienti dell'attrice venivano effettivamente trasportati sul volo della convenuta numero EW 7582, per una tratta di 1 658 km da Amburgo a Palma di Maiorca; essi raggiungevano tuttavia la destinazione finale solo alle ore 21:08.

I clienti dell'attrice cedevano a quest'ultima i propri diritti ad un'eventuale compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento sui diritti del passeggero. L'attrice chiede quindi ora alla convenuta, in via di surroga, la corresponsione di EUR 800,00 a causa della cancellazione del volo EW 7582 del 22.5.18. I cedenti avrebbero avuto una prenotazione confermata per tale volo, con orario originariamente previsto dalle 07:30 alle 10:00.

La convenuta contestava la domanda in primo grado dinanzi all'Amtsgericht Düsseldorf (tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania) sostenendo che i cedenti disponevano di prenotazioni confermate sul volo EW 7582 del 22.05.18, con orario di volo previsto dalle 16:20 alle 19:05. I posti passeggeri sarebbero stati prenotati presso la convenuta il 17.05.2018 come «allotment» [n.d.T. quantità minima di posti passeggeri acquistata dagli operatori turistici] da «bookingheld». Il 18.5.18 «bookingheld» avrebbe quindi indicato i cedenti come passeggeri destinati ai posti passeggeri prenotati. Il volo EW 7582 sarebbe stato effettuato con un ritardo all'arrivo di due ore e sei minuti.

L'Amtsgericht accoglieva la domanda, dichiarando che la «notifica del viaggio», rilasciata dall'operatore turistico ITS, presentata dall'attrice costituirebbe una conferma di prenotazione ai sensi dell'articolo 2, lettera g), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera f), del regolamento sui diritti dei passeggeri, corrispondente ad un «altro titolo» ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del

regolamento. Secondo tale disposizione, sarebbe sufficiente l'accettazione della prenotazione da parte dall'operatore turistico. Dalla normativa emergerebbe chiaramente la volontà del legislatore di considerare solo il punto di vista del passeggero senza attribuire rilevanza agli accordi e alle procedure interne tra il vettore aereo contrattualmente previsto e quello operativo. Ciò sarebbe giustificato dal fatto che, in base al regime di responsabilità del regolamento sui diritti dei passeggeri, l'obbligo di compensazione non graverebbe sulla controparte contrattuale del passeggero, bensì sul vettore aereo operativo, e il legislatore avrebbe inteso garantire un livello di protezione il più elevato possibile per il passeggero e l'effettiva applicazione del regolamento. Anche secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), una conferma del viaggio sarebbe sufficiente come conferma di prenotazione [OMISSIS]. Nella specie, la «notifica del viaggio» presentata dalla attrice includerebbe la dichiarazione di accettazione della prenotazione e della sua registrazione da parte dell'operatore turistico [Or. 4]. Il criterio della prenotazione confermata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri, non presenterebbe dimensione autonoma a tal riguardo. La tesi della convenuta non ha potuto essere approfondita per motivi procedurali. Infine, ai fini della decisione sarebbe altresì irrilevante che si tratti di cancellazione del volo o di prolungato ritardo all'arrivo, dal momento che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in entrambi i casi le conseguenze giuridiche sarebbero identiche.

## II.

Tale conclusione può trovare conferma in sede d'appello solo laddove la convenuta debba essere considerata quale vettore aereo operativo del volo EW 7582, con orario di arrivo originariamente previsto alle 10.05 e i cedenti disponessero di prenotazioni confermate su tale volo.

### 1.

L'attrice insiste sulla propria tesi chiedendo la conferma della decisione impugnata.

### 2.

La convenuta deduce, per contro, che i cedenti non disponevano di una prenotazione confermata sul volo numero EW 7582 del 22.05.18 con orario di arrivo originariamente previsto alle ore 10:05. Sarebbe ben vero che anche un operatore turistico possa confermare la prenotazione di un volo, peraltro solo nel caso in cui sia stato autorizzato in tal senso anche dal vettore aereo, o se abbia esso stesso predisposto una prenotazione di copertura presso quest'ultimo. Ciò discenderebbe necessariamente dall'articolo 2, lettera f), del regolamento sui diritti dei passeggeri, in quanto solo in quel momento la conferma di un operatore turistico potrebbe conferire un diritto al trasporto. I ricorrenti non avrebbero dimostrato né che l'operatore turistico ITS fosse autorizzato a confermare il volo

con orario di arrivo previsto alle 10:05, né che disponessero di una prenotazione di copertura per il volo medesimo presso la convenuta. Inoltre, essa non potrebbe essere neppure considerata quale vettore aereo operativo per tale volo rispetto ai cedenti ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento sui diritti dei passeggeri, in quanto, a tal fine, avrebbe dovuto concludere un rapporto contrattuale con gli stessi. Anche da tale disposizione emergerebbe chiaramente come un vettore aereo non possa essere ritenuto responsabile nei confronti di una persona a norma del regolamento sui diritti dei passeggeri senza proprio intervento. Infine, ciò sarebbe confermato anche dall'articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento. Per quanto riguarda il volo con orario di arrivo originariamente previsto alle 10:05, non avrebbe adempiuto ad alcun obbligo assunto ai sensi del regolamento de quo. **[Or. 5]**

### III.

L'accoglimento dell'appello dipende sostanzialmente dal fatto se una conferma di prenotazione da parte di un operatore turistico, non basata a sua volta su una prenotazione del vettore aereo interessato dalla compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sui diritti dei passeggeri («prenotazione di copertura»), possa essere considerata quale «prenotazione confermata» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento; se in tale evenienza il vettore aereo di cui trattasi debba essere considerato quale «vettore aereo operativo» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento e se l'«orario di arrivo previsto» di un volo possa essere determinato sulla base di siffatta conferma di prenotazione di un operatore turistico.

In caso di ritardo prolungato di un volo rispetto all'orario all'arrivo, i passeggeri possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria nei confronti del vettore aereo operativo quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo operativo (CGUE, sentenza del 19.11.2009, C-402/07, C-432/07, Sturgeon/Condor e a., punto 69; confermata dalle sentenze del 23.10.2012, C-581/10, C-629/10, Nelson/Lufthansa e a., e del 26.02.2013, C-11/11, Air France/Folkerts, punto 33).

#### 1.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri, l'applicabilità del regolamento dipende anzitutto dal fatto che i passeggeri dispongano di una «prenotazione confermata sul volo in questione». L'articolo 2, lettera g), del regolamento definisce la nozione di «prenotazione». Secondo tale disposizione, anche un «altro titolo», distinto da un «biglietto» ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento, costituisce una «prenotazione», sempreché attestati che la prenotazione sia stata accettata e registrata dall'«operatore turistico». Secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), la «prenotazione confermata» può risultare anche da un titolo emesso dall'organizzatore del viaggio, ovvero l'operatore turistico, dal quale risulti in modo vincolante il trasporto aereo previsto su un determinato volo, in genere

individualizzato dal numero di volo e dall'orario [OMISSIS]. Anche a parere di questo Collegio, dal combinato disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 2, lettera g), del regolamento, risulta che tale titolo dev'essere considerato sufficiente ai fini dell'applicabilità del regolamento sui diritti dei passeggeri. Non è neppure necessario, a tal fine, che il titolo di prenotazione emesso dall'operatore turistico sia basato su una «prenotazione di copertura» del vettore aereo interessato.

## 2.

Tuttavia, a parere di questo Collegio, ai fini del diritto dell'attrice a far valere, nei confronti della convenuta, il diritto alla compensazione pecuniaria, rileva se quest'ultima abbia assicurato all'operatore turistico ITS Reisen il trasporto dei cedenti sul volo EW 7582 [Or. 6] il 22.05.2018, con orario di arrivo previsto alle 10:05; questo perché solamente in tal caso essa avrebbe inteso effettuare il volo così individualizzato anche per conto dell'operatore turistico ITS Reisen, contraente contrattuale dei ricorrenti [articolo 2, lettera b), del regolamento sui diritti del passeggero], con conseguente legittimazione passiva in qualità di vettore aereo operativo del volo de quo. Tale volontà da parte del vettore aereo richiede tuttavia necessariamente che l'operatore turistico l'abbia preventivamente informato in merito al proprio intendimento di far trasportare il passeggero in questione su un volo offerto dal vettore aereo medesimo al pubblico interessato. Tale comunicazione costituisce una prenotazione dell'operatore turistico. Per questo motivo, anche a parere di questo Collegio, una prenotazione di copertura identica effettuata dall'operatore turistico è sempre necessaria e, in difetto, un «titolo» emesso dall'operatore turistico ai sensi dell'articolo 2 lettera g), del regolamento sui diritti dei passeggeri, non appare sufficiente ai fini della compensazione pecuniaria per negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato.

## 3.

A parere di questo Collegio, l'«orario di arrivo originariamente previsto» ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia richiamate supra non può risultare da un titolo emesso da un operatore turistico senza concertazione con il vettore aereo interessato.

Dell'«orario di arrivo originariamente previsto» fanno menzione anche l'articolo 2, lettera h), l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, e l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sui diritti dei passeggeri. Nella sentenza Air France/Folkerts, la Corte di giustizia ha dichiarato che, ai fini della compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del regolamento, la valutazione di un ritardo deve essere effettuata rispetto all'orario di arrivo previsto alla destinazione finale; per la nozione di destinazione finale, al punto 34 essa fa riferimento alla definizione dell'articolo 2, lettera h), del regolamento sui diritti dei passeggeri. In base a tale disposizione, la «destinazione finale» è la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo. La Corte di giustizia

ha quindi fondato la determinazione della destinazione finale sulla nozione di biglietto ai sensi dell'articolo 2 lettera f), cioè sul documento cartaceo o titolo equivalente in forma non cartacea emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato, ovvero sul documento fisico o elettronico che rappresenta il diritto al trasporto del passeggero. Essa non ha fatto riferimento ad un «altro titolo» ai sensi dell'articolo 2, lettera g) («Prenotazione»), del regolamento sui diritti dei passeggeri.

Trasferendo tali considerazioni alla determinazione dell'orario di arrivo originariamente previsto ai fini della compensazione pecuniaria, si giunge alla conclusione che, anche in questo senso, assume rilievo il «biglietto» emesso al passeggero, restando conseguentemente irrilevante una diversa indicazione nella «prenotazione». Pertanto, nel caso di specie, la «notifica del viaggio» del 24.10.17 ai cedenti [OMISSIS] resterebbe esclusa a priori come riferimento ai fini della determinazione dell'orario di arrivo originariamente previsto, [Or. 7] indipendentemente dal fatto che possa essere considerata quale «prenotazione confermata» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri. Inoltre, essa non soddisfa i requisiti di un «biglietto» ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento, dal momento che non si può presumere che tramite tale notifica un agente autorizzato dalla convenuta abbia emesso un «titolo» per il trasporto sui voli indicati. La «notifica del viaggio» lascia unicamente presumere una sua funzione documentativa dell'adesione ad un viaggio «tutto compreso» predisposto dalla ITS Reisen. Nella specie non sussiste un documento chiaramente identificabile come «biglietto».

In ogni caso, a parere di questo Collegio, l'«orario di arrivo originariamente previsto» non può risultare da un «altro titolo» emesso da un operatore turistico che non abbia concluso un contratto con il vettore aereo per il volo in questione. Ciò in quanto la programmazione spetta esclusivamente al vettore aereo. Un vettore aereo ha programmato un volo quando lo ha inserito nel proprio piano di volo e lo ha quindi definito secondo il luogo di partenza e di destinazione, l'orario di partenza e di arrivo, attribuendogli un numero di volo e rendendolo disponibile per la prenotazione [OMISSIS]. Finché non vi è prenotazione, ossia la prenotazione di un posto su tale volo, il vettore aereo può modificare o abbandonare la programmazione, senza che i passeggeri possano reclamare un diritto a compensazione pecuniaria; ciò risulta dall'articolo 2, lettera l), del regolamento. Ne consegue che un «altro titolo» emesso da un operatore turistico ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento sui diritti dei passeggeri, prima di tale prenotazione non è idoneo, almeno non in questo caso, a giustificare una richiesta di compensazione pecuniaria. Ciò depone in senso contrario all'assunto secondo cui detto «altro titolo» sarebbe in ogni caso sufficiente a giustificare le richieste di compensazione pecuniaria qualora il vettore aereo interessato non effettui il volo in questione o lo effettui in orari diversi.

L'articolo 13 del regolamento sui diritti dei passeggeri non conduce a diverso risultato, in quanto questo Collegio non riesce a scorgere in qual modo il vettore aereo medesimo possa agire in via di regresso nei confronti dell'operatore turistico, non sussistendo tra i due soggetti alcun rapporto contrattuale, laddove il vettore aereo sia peraltro tenuto ad adempiere le richieste di compensazione pecuniaria ex regolamento sui diritti dei passeggeri rivoltegli per inosservanza di un piano di volo dal medesimo neppure elaborato. A tal riguardo, questo Collegio è incline a ritenere che nemmeno l'esigenza di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri (considerando 1 del regolamento sui diritti dei passeggeri) possa giustificare una conclusione diversa. L'operatore turistico, con il quale ciascun passeggero ha stipulato un contratto, è responsabile nei confronti del passeggero, [Or. 8] che può rivalersi nei suoi confronti per i danni individuali subiti per essersi basato sulle erronee informazioni fornite dall'operatore turistico relative alla pianificazione del volo.

5.

[OMISSIS]

IV.

[OMISSIS]